

legge con cui si porrebbe ostacolo a quest'esercizio, in via di equità sieno meritevoli che in loro favore si temperi il rigore delle nuove disposizioni. Vi è poi un altro riflesso più grave, e che ha determinato il Governo ad accettare la disposizione dell'articolo 71 proposta dall'altra parte del Parlamento, ed è che i procuratori attualmente in esercizio, e che non sono stati nè rimossi, nè destituiti, diedero già una prova ed al Governo ed alla società della loro buona condotta e del modo retto con cui adempirono al loro ufficio; di più, avendo già esercito per alcuni anni, ed essendo alcuni quasi alla fine della loro carriera, non sarebbe giusto che dovessero essere sottoposti agli stessi aggravi ai quali sottopongonsi, ed a buon diritto, quelli che ne sono solamente al principio.

Quindi il Governo non è lontano dall'aderire a che si mantenga l'eccezione già da esso acconsentita e proposta in quest'articolo, che cioè i procuratori attualmente esercenti debbano soltanto prestare la metà della malleveria prescritta per quelli che vorranno d'ora in poi consecrarsi a simile professione.

Resta una questione più delicata, che è quella dei sostituiti.

La disposizione di equità alla quale aveva acconsentito il Governo, rifletteva unicamente i procuratori-capi; si vuole estenderla anche ai sostituiti.

Io non mi dissimulo che con essa si fa una riduzione quasi generale, ed almeno per molti anni, alla metà della malleveria proposta dal Governo, e la Giunta viene quasi ad ottenere ciò che domandava nella seduta di ieri l'altro; tuttavia, siccome convengo anch'io che pei sostituiti procuratori possono militare le stesse considerazioni di equità; siccome non si domanda questa esenzione che per coloro i quali esercitano da cinque anni, nel quale periodo di tempo hanno già potuto dare saggio della loro moralità, per cui può confidarsi per l'ottima ulteriore loro condotta nell'esercizio del loro ufficio, io dichiaro che sono disposto ad accettare anche l'emendamento proposto dall'onorevole Mazza, per cui la disposizione dell'articolo 71 sarebbe pure estesa ai sostituiti procuratori, i quali esercitano da cinque anni, salvo però a meglio redigerne i termini, e credo che sarebbe più opportuno inserire tale disposizione là dove parlasi dei sostituiti.

PRESIDENTE. La Commissione vi aderisce?

PESCATORE, relatore. La Commissione aderisce all'emendamento Mazza all'unanimità.

PRESIDENTE. In tal caso do la parola al deputato Garibaldi per svolgere il suo emendamento.

GARIBALDI. Sorgendo a parlare sulla proposta da me fatta, non vi dissimulo, o signori che, dopo le osservazioni dell'onorevole guardasigilli io sono alquanto titubante sull'esito della stessa; ma mi rinfranca il sentire dentro di me la convinzione che quanto domando è niente più del compimento d'un atto di giustizia.

Vi dirò solo in compendio le ragioni principali sulle quali appoggio la mia proposta, non volendo abusare della vostra indulgenza con una lunga orazione.

Passerò di volo alla retroattività della legge già accennata dal deputato Castagnola e desunta dall'articolo 11 del Codice civile patrio; neppure mi soffermerò a citare in appoggio i precedenti risultati del progetto di legge presentato a questa Camera dal Governo in seduta del 28 dicembre 1854, dalla relazione della Commissione e dalla discussione che ebbe luogo in questa aula stessa, non volendo farvi una cattiva ripetizione delle cose tanto egregiamente svolte dall'onorevole Castagnola: aggiungerò alle considerazioni fatte valere dallo stesso alcune altre che, spero, indurranno la Camera ad accettare la proposta.

La disposizione che noi vi domandiamo d'introdurre nella legge che stiamo discutendo, sarebbe in perfetta concordanza colle disposizioni che sono progettate a riguardo degli attuali sostituiti e dei praticanti, e che in anticipazione dichiaro di essere disposto ad accettare, perchè le riconosco coerenti all'equità e alla giustizia.

Voi siete disposti con gli articoli 64 e 66 della Commissione, ai quali non fa opposizione l'onorevole guardasigilli, ad ammettere come capi d'ufficio quelli fra gli attuali sostituiti che abbiano un esercizio non minore di cinque anni; voi ammettete ad essere capi di ufficio quelli fra costoro che non hanno compiuto il quinquennio senz'altra obbligazione tranne quella di subire un esame; voi con questa legge accordate larghissime dispense agli attuali praticanti procuratori, che anche, notate bene, da soli sei mesi abbiano atteso allo studio degli elementi del diritto civile.

È evidente, almeno pare a me, che tutte queste dispense, tutte queste facilitazioni voi siete indotti ad accordarle per un giusto riguardo allo stato, alla condizione di questi esercenti. Voi troverete ingiusto che costoro, i quali attendevano a questa carriera, fidenti nelle norme e nei requisiti che prima d'ora si richiedevano, abbiano ora a vedersi respinti dalla carriera a cui erano intenti per le maggiori obbligazioni loro imposte dalla nuova legge. Io quindi posso con tutta ragione domandarvi perchè vogliate usare, mi sia lecita l'espressione, due pesi e due misure; perchè non trovate giusto ed equo, riguardo agli attuali capi d'ufficio, quanto stimate equo e giusto riguardo agli attuali sostituiti, agli attuali praticanti? Perchè negate ai primi quel compenso, quel riguardo di cui siete larghi ai secondi? Perchè accordate tanti riguardi anche ai praticanti, lo ripeterò ancora una volta, che da pochi mesi si sono determinati a questa carriera, e li negate a quei capi d'ufficio che, non da soli mesi, ma forse da trenta e più anni si trovano nel pacifico possesso del loro stato, di quello stato che era guarentito dalla legge, che era stato loro confermato colle regie patenti 18 marzo 1817, e che hanno conseguito dopo lunghi anni di stenti e di aspettazione? Voglio prevenire una obbiezione che sarà certamente fatta a questo proposito, ed è che, se noi accordiamo l'esenzione da ogni malleveria agli attuali esercenti, non vi sarà alcuna sorta di garanzia, nè pel Governo, nè per la società.